

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-Cov-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 17 marzo 2020

(nella versione valida dal 27 aprile 2020)

Sulla base dell'art. 32 in combinato disposto con l'art. 28 par. 1 comma 1 e 2 e l'art. 31 della Legge sulla protezione da infezioni (Gazzetta Ufficiale Federale) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 10 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 148), viene decretato quanto segue:

Art. 1

Cessazione dell'attività nelle scuole, negli asili nido e nelle scuole materne a tempo pieno
(centri diurni per bambini)

(1) Fino alla scadenza del 3 maggio 2020 è vietato quanto segue:

1. l'insegnamento e lo svolgimento di programmi extra-curricolari e altre manifestazioni scolastiche nelle scuole pubbliche, scuole materne, classi di sostegno della scuola primaria e scuole nonché scuole materne gestite in modo autonomo,
2. l'uso di edifici scolastici per fini non scolastici,
3. la gestione di asili nido e scuole materne a tempo pieno (centri diurni per bambini) e
4. la gestione di valide offerte di assistenza per la scuola primaria, assistenza pomeridiana con orario di lavoro flessibile, assistenza post-scolastica e centri di doposcuola.

(2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica alle scuole nei domicili per minori individuati ai sensi dell'Art. 28 della Legge sulla protezione dell'infanzia e della gioventù, a condizione che gli alunni frequentino tutto l'anno nonché ai centri speciali di educazione e consulenza

¹ Versione consolidata non ufficiale dopo l'emanazione della terza Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza del Coronavirus del 28 marzo 2020 (emanata ai sensi dell'art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile sul sito www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)

con convitti aperti tutto l'anno. Inoltre il divieto non si applica alle scuole per geriatri, per l'assistenza agli anziani, assistenza infermieristica, formazione professionale degli infermieri, assistenza pediatrica, assistenza alla maternità (ostetriche), paramedici per casi urgenti, scuole per la formazione di assistenti medico-tecnici e assistenti tecnico-farmaceutici, a condizione che allievi ed allieve siano istruiti ed esaminati in sede ed il cui compimento degli studi o la cui verifica conoscitiva nell'ambito della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere avvenga al più tardi entro il 30 maggio 2020 nonché per la formazione professionale di infermieri per malati in terapia intensiva. Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali può concedere deroghe al comma 1 per i centri speciali pedagogici per la formazione e la consulenza, concentrandosi principalmente sullo sviluppo emotivo e sociale, sulla vista, sull'udito, sullo sviluppo mentale, sullo sviluppo fisico e motorio, su allieve ed allievi che si sottopongono a trattamenti ospedalieri prolungati nonché sulle strutture della prima infanzia, qualora fosse necessario tenuto conto delle particolari esigenze di sostegno e assistenza.

(3) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali può consentire deroghe al par. 1 nonché al par. 1 dell'Art. 4 per lo svolgimento degli esami scolastici finali. Lo stesso vale per

1. il Ministero degli Affari Sociali per quanto concerne le scuole professionali per l'assistenza sanitaria e le scuole per l'assistenza sociale nonché
2. il Ministero delle aree rurali e della tutela dei consumatori nel settore della formazione agricola.

(4) Alunne ed alunni nonché bambini, il cui istituto precedentemente frequentato è soggetto ad un divieto dell'attività operativa e per i quali non è prevista alcuna deroga ai sensi dei par. 1 fino a 3 nonché dell'Art. 1a, non possono entrare negli istituti interessati. I genitori affidatari dovranno garantire il rispetto dei divieti di ingresso.

(5) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a prorogare la durata del divieto di cui al par. 1, anche in più scaglioni, con una disposizione di legge e a stabilire le condizioni necessarie per la gestione dell'istituto e ad adeguare la struttura dell'assistenza di emergenza ai sensi dell'Art. 1a. Il diritto delle Autorità competenti di disporre ulteriori misure in conformità alla legge sulla protezione dalle infezioni resta impregiudicato.

Art. 1a

Assistenza di emergenza prolungata

(1) Un'assistenza di emergenza prolungata viene fornita alle alunne ed agli alunni nelle scuole elementari, alle classi della scuola primaria dei centri pedagogici speciali di istruzione e consulenza, alle classi di sostegno alla scuola primaria, agli asili nido e alle classi dalla quinta fino alla settima delle scuole, che si basano sulla scuola primaria nonché per i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne a tempo pieno, a condizione che non partecipino ancora di nuovo all'attività operativa della struttura o del centro di assistenza diurna.

(2) Sono autorizzati a partecipare all'assistenza di emergenza estesa i bambini, i cui genitori

1. esercitano una professione, la cui attività primaria contribuisce al mantenimento dell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 e sono quindi non disponibili o
2. svolgono un'attività professionale che richiede la presenza fuori casa e sono quindi non disponibili

e lo svolgimento della loro attività professionale impedisce loro di fornire assistenza. L'indispensabilità di entrambi i genitori ai sensi del comma 1 è soddisfatta anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single, a patto che soddisfi i requisiti di cui al comma 1 punti 1 o 2. L'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere documentata mediante la presentazione di una rispettiva certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico. Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, la certificazione di cui al comma 2 può essere sostituita da una propria assicurazione che i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti. I genitori di cui al comma 1 e i genitori single di cui al comma 2 dovranno inoltre assicurare che non è possibile prestare alcuna assistenza familiare o di altro genere.

(3) Se le capacità di assistenza ed accoglienza dell'istituto non fossero sufficienti a consentire a tutti i bambini autorizzati ad essere accolti ai sensi del par. 2 di partecipare all'assistenza di emergenza prolungata, dovrà essere data priorità all'accoglienza dei bambini,

- (1) di cui almeno uno dei genitori o la genitrice o il genitore single lavori nell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 e non sia quindi disponibile,

- (2) per i quali l'istituzione pubblica locale di assistenza ai giovani stabilisce che la partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire l'interesse superiore del bambino o
- (3) che vivono nel nucleo familiare di una genitrice o di un genitore single.

Se la capacità di assistenza ed accoglienza della struttura non fosse sufficiente ad accogliere i bambini che hanno diritto a partecipare ai sensi del comma 1 punti 1 fino a 3, l'Autorità locale (Comune), in cui ha sede la struttura, deciderà – dopo debita valutazione – l'accoglienza dei bambini.

(4) L'assistenza di emergenza prolungata riguarda di norma il periodo dell'attività operativa delle strutture ai sensi dell'Art. 1 par. 1 o Art. 1a, che lo sostituisce e può comprendere anche periodi di vacanza nonché le domeniche ed i giorni festivi. Si svolge nella rispettiva struttura, che il bambino ha finora frequentato, con il suo personale e in gruppi costituiti in modo stabile. Eccezioni a questa regola sono consentite solo in casi che dovranno essere appositamente motivati e decisi dalla direzione della struttura d'intesa con il titolare dell'istituzione.

(5) La dimensione del gruppo consentita nell'assistenza di emergenza prolungata è - nel caso di scuole materne a tempo pieno - al massimo la metà della dimensione del gruppo autorizzato nella licenza di esercizio e nelle scuole al massimo la metà della dimensione del divisore di classe normativo per le classi regolari del rispettivo tipo di scuola. Le norme di protezione comuni in vigore per le scuole materne a tempo pieno dell'Associazione Comunale per la Gioventù e gli Affari Sociali del Baden-Württemberg, della Cassa Infortuni del Baden-Württemberg e dell'Ufficio Sanitario del Land Baden-Württemberg nonché le norme igieniche del Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali per le scuole dovranno essere scrupolosamente osservate nella loro versione attuale. La Direzione dell'istituto può di concerto con il titolare della struttura e l'Autorità locale ridurre la dimensione del gruppo, se fosse necessario per l'osservanza delle norme di protezione. Per la consumazione in comune di pasti si deve assicurare che

1. ci sia una distanza di almeno 1,5 metri fra i tavoli e

2. i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di 1,5 metri fra le persone.

(6) Per l'assistenza in caso di emergenza prolungata è possibile derogare da una "chiave minima" del personale ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dell'asilo nido, a condizione che si possa esercitare senza alcuna restrizione la salvaguardia dell'obbligo di vigilanza.

(7) Per l'assistenza di emergenza prolungata dei bambini negli asili diurni sono in vigore i par. 2 fino a 5 a condizione che il numero dei bambini previsto nel permesso di cura, al massimo però cinque bambini in gruppi costituiti in forma stabile, possano essere debitamente assistiti.

(8) Infrastrutture critiche ai sensi del par. 2 comma 1 punto 2 sono in particolare

1. i settori dell'energia, dell'acqua, dell'alimentazione, delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, della sanità, della finanza e delle assicurazioni, dei trasporti e del traffico stabiliti ai sensi degli Art. 2 fino a 8 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
2. l'intera infrastruttura per l'assistenza medica ed infermieristica comprese le aree di supporto necessarie per il mantenimento di tale assistenza, l'assistenza agli anziani ed i servizi di assistenza ambulatoriale, anche nella misura, in cui vada oltre la definizione del settore sanitario di cui all'Art. 6 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
3. le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dell'assistenza ai senzatetto, che forniscono servizi ai sensi dell'Art. 67 e seguenti del Libro 12 del Codice Sociale, nonché le strutture e i servizi psichiatrici e di assistenza sociale della comunità soggetti ad accordi di assistenza e le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dei centri di consulenza per drogati e tossicodipendenti,
4. il Governo e l'Amministrazione, il Parlamento, gli organi dell'amministrazione giudiziaria, gli istituti penitenziari e di espulsione nonché le strutture necessarie dei servizi pubblici (comprese le strutture ai sensi dell'Art. 36 par. 1 punto 4 Gazzetta Ufficiale Federale) nonché le istituzioni nominate nell'Art. 1 par. 1, a condizione che i dipendenti siano ritenuti indispensabili dal loro datore di lavoro o dal superiore gerarchico,

5. polizia e vigili del fuoco (compresi i volontari) e servizi di emergenza e soccorso compresa la protezione civile nonché le unità e i centri operativi delle Forze Armate Federali Tedesche, che sono direttamente o indirettamente impiegate nell'epidemia causata dal Coronavirus SARS-CoV-2,
6. radio e stampa,
7. dipendenti di operatori e/o imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico e servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nonché dipendenti di società locali di autobus, se utilizzati come servizio regolare,
8. le società per la gestione della rete viaria e le società per la manutenzione stradale, come pure
9. le imprese di pompe funebri.

(9) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali - oltre alle aree di cui al par. 8 - può stabilire con disposizione di legge altre aree dell'infrastruttura critica per far fronte in modo adeguato alla situazione che di volta in volta si presenta

(10) Alunne ed alunni nonché bambini, il cui istituto finora frequentato è soggetto ad un divieto dell'esercizio operativo e per il quale non è prevista alcuna deroga ai sensi della presente Ordinanza, non possono entrare nei rispettivi istituti scolastici. Le persone addette alla custodia saranno responsabili dell'osservanza dei divieti di ingresso.

Art. 2

Università e Accademie del Land

- (1) Lo svolgimento dei programmi di studi nelle Università, Istituti superiori di pedagogia, scuole di Belle Arti e Conservatori, Università specializzate in Scienze applicate, Università Statale cooperativa del Baden-Württemberg (DHBW) e Accademie del Land rimarrà sospeso fino al 3 maggio 2020; sarà ripreso in formato digitale a partire dal 20 aprile 2020. Lo svolgimento degli studi già avviati proseguirà in formato digitale. Eventi pratici che richiedono speciali aule di laboratorio o di lavoro presso le Università (per es. stage di laboratorio, corsi di preparazione) sono possibili solo

adottando speciali misure di protezione, se ritenuti assolutamente necessari. Mensere e caffetterie rimarranno chiuse fino al 3 maggio 2020. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge prescritte per la protezione dalle infezioni, possono essere organizzate riunioni per lo svolgimento delle procedure di ammissione all'Università, degli esami di ammissione e delle procedure di selezione – ivi compresi i test attitudinali nonché della ricerca e dell'insegnamento come pure gli esami autorizzati dal Rettorato in via eccezionale, qualora questi non possano essere sostituiti dall'uso delle tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione.

(2) In deroga al par. 1, fino al 3 maggio 2020 sono vietati tutti gli eventi, i raduni ed eventuali raggruppamenti di più di cinque persone ciascuno negli edifici e nelle aree prospicienti le Università. Questo provvedimento non si applica agli edifici ed alle strutture delle Cliniche Universitarie, mentre lo si applica mutatis mutandis per altre strutture critiche ai sensi dell'Art. 1 par. 6 commi 3 e 6.

(3) Inoltre possono essere ammesse eccezioni di cui ai par. 1 e 2 per l'esecuzione degli esami finali

1. da parte del Ministero dell'Interno nei confronti dell'Accademia di Polizia del Baden-Württemberg e

2. da parte del Ministero della Giustizia nei confronti della Scuola di diritto per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen.

(4) L'Università decide sotto la propria responsabilità in merito al recupero degli eventi e degli esami annullati. Le Università faranno in modo che, per quanto possibile dal punto di vista giuridico e fattuale, gli studenti possano frequentare tutti i corsi di studi e sostenere gli esami previsti nel semestre estivo 2020, eventualmente in forma modificata, garantendo al tempo stesso la possibilità di studiare.

Art. 3

Divieto di permanenza in spazi pubblici e assembramenti, obbligo di indossare mascherine per la protezione di naso e bocca

(1) La permanenza in spazi pubblici è consentita fino al 3 maggio 2020 soltanto con un'altra persona che non vive nel proprio nucleo familiare o nella cerchia degli appartenenti al proprio nucleo familiare. Negli spazi pubblici si deve mantenere, dove possibile, una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone. Le persone di età superiore ai 6 anni dovranno – per proteggere le altre persone dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 – indossare una maschera di uso quotidiano non medica o una copertura equivalente di naso e bocca, a meno che questo non sia irragionevole per motivi medici o per altri motivi plausibili o a meno che non vi sia un'altra protezione strutturale equipollente

(1) quando salgono su treni o bus nel traffico pubblico locale e

(2) quando entrano nei punti vendita di negozi e in generale nei centri commerciali

(2) Al di fuori degli spazi pubblici sono vietati eventi ed altri raduni di più di cinque persone ciascuno, fatto salvo il diritto di auto-organizzazione del Parlamento e degli enti territoriali fino al 3 maggio 2020. Fanno eccezione dal presente divieto eventi e altri raduni, se i loro partecipanti

(1) sono imparentati in linea retta come per es. genitori, nonni, figli e nipoti o

(2) convivono nella comunità domestica

come pure coniugi, conviventi o partner. Il divieto di cui al comma 1 si applica in particolare agli incontri nei club, in altre strutture sportive e ricreative e in istituti di istruzione pubblici e privati al di fuori delle aree citate negli Art. 1 e 1a.

(3) Fanno eccezione dal divieto ai sensi dei par. 1 e 2 gli eventi, gli incontri e altre riunioni, se

1. sono destinati a servire al mantenimento del lavoro e dei servizi o al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico o alla fornitura di servizi di interesse generale o

2. all'esercizio di enti, a meno che questo non sia vietato dalla presente Ordinanza

Il comma 1 punto 1 si applica in particolare a manifestazioni, raduni e altre riunioni dei tribunali, delle procure e dei notai del Land. Si applica inoltre agli eventi, che servono

alla prestazione di cure mediche come per esempio gli eventi per promuovere donazioni di sangue, se vengono adottate misure idonee per la protezione da infezioni ai sensi dell'Art. 4 par. 5.

(4) Sono proibiti in linea di massima eventi ed altri raduni in chiese, moschee, sinagoghe e riunioni di altre comunità religiose fino al 3 maggio 2020. Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a stabilire con Ordinanza legale - imponendo determinate condizioni per la protezione da infezioni - regolamenti che si discostano dai par. 1 e 2 e dal comma 1 per manifestazioni e altri raduni in chiese, moschee, sinagoghe e riunioni di altre comunità religiose nonché per tutti i funerali, le preghiere per i morti, il lavaggio dei cadaveri e le camere ardenti.

(5) Le Autorità di controllo competenti possono - per l'esecuzione degli esami di Stato ivi compresi gli esami conoscitivi - consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 nonché agli Art. 2 e 4 par. 1 punto 2.

(5a) In deroga alle disposizioni di cui agli Art. 1 e 2, il Ministero di volta in volta competente dal punto di vista tecnico per la materia oggetto della formazione può, per ovviare ad una carenza di personale, consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 nonché all'Art. 4 par. 1 punto 2 per lo svolgimento di eventi per la formazione o la qualificazione per professioni esami compresi, fatte salve le condizioni imposte per la protezione dalle infezioni.

(6) Le Autorità competenti possono - per motivi importanti e fatte salve le condizioni di protezione da infezioni - consentire deroghe al divieto di cui ai par. 1 e 2. Una motivazione importante sussiste in particolare, se

1. gli assembramenti e gli altri eventi servono a mantenere l'infrastruttura critica ai sensi dell'Art. 1a par. 8 o
2. si tratta di eventi prescritti dalla legge e non è possibile posticipare la data.

Art. 3a

Autorizzazione ad emettere misure per i viaggiatori in arrivo e di ritorno

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Gazzetta Ufficiale Federale ad emanare mediante una disposizione di legge e fatti salvi gli Art. 5 e 6 misure per la lotta contro il Coronavirus per i viaggiatori in arrivo e di ritorno in Germania, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale,
2. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Gazzetta Ufficiale Federale di presentarsi alle Autorità competenti e di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
3. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Gazzetta Ufficiale Federale e
4. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Gazzetta Ufficiale Federale ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg,

nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori ordinanze emesse a tal riguardo ai sensi dell'Art. 28 par. 1 della Gazzetta Ufficiale Federale; a tal proposito può essere prevista anche l'imposizione di multe (pene pecuniarie) in caso di violazioni.

Art. 4

Chiusura di enti ed istituti

(1) L'operatività dei seguenti enti ed istituti è vietata fino al 3 maggio 2020 per l'ingresso al pubblico:

1. enti culturali di qualsiasi tipo, in particolare musei, teatri, sale giochi, teatri all'aperto,

2. istituti culturali e di formazione professionale di qualsiasi tipo, in particolare accademie, istituti di istruzione superiore, centri di formazione professionale per adulti, accademie musicali, scuole musicali e scuole d'arte per giovani,
3. cinema,
4. piscine esterne ed interne, stazioni termali e bagni ricreativi, saune,
5. tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, le strutture sportive, in particolare le palestre, centri del fitness nonché scuole di danza e simili,
- 5a. porti turistici, a meno che l'uso di tali porti non sia necessario per la messa in sicurezza improcrastinabile di imbarcazioni per evitare perdite o danni, per la messa a mare o l'uscita dall'acqua, per il mantenimento dell'uso professionale delle imbarcazioni (per es. pesca professionale) o per lo svolgimento di attività professionali sul posto (per es. lavori in barca eseguiti da artigiani).
6. circoli giovanili,
7. (abrogato),
8. luoghi di intrattenimento, in particolare sale giochi, casinò, agenzie di scommesse,
9. centri di prostituzione, case di tolleranza e simili, è inoltre vietata qualsiasi altra pratica dell'esercizio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute,
10. ristoranti e locali simili come caffè, gelaterie, bar, Shisha bar, clubs, discoteche e pub,
11. fiere, mostre e esposizioni, parchi di divertimento e animali e fornitori di attività ricreative (anche al di fuori delle aree chiuse), mercati speciali e simili,
12. tutti gli altri punti di vendita al dettaglio non appartenenti agli esercizi di cui al par. 3,
13. campi da gioco e do calcio pubblici

14. parrucchieri, centri di tatuaggi e piercing, centri di massaggi, studi di cosmesi, studi di ricostruzione delle unghie, podologi per la cura cosmetica dei piedi e studi di abbronzatura,

15. strutture ricettive, campeggi e roulotte; alloggi possono essere forniti in via eccezionale per scopi commerciali, di servizio o in caso di particolari disagi per scopi privati e

16. servizi di pullman nel settore turistico

(2) Il Ministero degli Affari sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale mediante Ordinanza legale a vietare, anche oltre il periodo di cui al par. 1, fino alla scadenza della presente Ordinanza, l'esercizio

(1) di ulteriori impianti rispetto a quelli citati al par. 1 o subordinandolo al rispetto delle condizioni imposte o

(2) in via eccezionale ad autorizzare l'esercizio degli impianti di cui al par. 1 di concerto con il Ministero competente a determinate condizioni.

(3) Sono esclusi dal divieto secondo il par. 1:

1. il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande comprese panetterie, macellerie,

2. i mercati settimanali e punti vendita compresi i punti vendita mobili per i prodotti agricoli,

3. servizi per ritiri e consegne compresi quelli del trading online,

4. la ristorazione da asporto (rosticcerie), caffè e gelaterie

4a. mense per dipendenti di aziende o professionisti di enti pubblici, per i quali trova applicazione l'Art. 1a par. 5 comma 4,

5. punti di consegna dei tavoli

6. farmacie, erboristerie, negozi di articoli sanitari, audio protesisti, ottici e studi di podologia curativa,

6a. rivenditori di gas, in particolare gas medicali,

7. stazioni di servizio,

7a. il commercio di autoveicoli e biciclette

8. banche e casse di risparmio nonché punti di servizio delle società di telecomunicazioni,

9. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni,

- 9a. strutture delle forze dell'ordine necessarie per la formazione, l'istruzione e il mantenimento del servizio,
- 10. librerie, edicole per la vendita di riviste e giornali,
- 11. mercati Raiffeisen e prodotti per l'agricoltura,
- 12. punti vendita per la fornitura di materiali dell'edilizia, dell'orticoltura e per animali domestici
- 12a. altri negozi per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita non superiore a 800 m²
- 13. commercio all'ingrosso e
- 14. biblioteche, anche presso Università ed archivi

Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del comma 1, possono essere vendute, se è predominante la parte dell'assortimento consentita; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. Se in un punto vendita è invece predominante la parte proibita dell'assortimento, si potrà continuare a vendere la parte consentita da sola, se è possibile separarla. I commi 2 e 3 trovano soltanto applicazione, se non esiste alcuna deroga ai sensi del comma 1 punto 12a. Nel caso di centri commerciali si dovrà prendere in considerazione separatamente il rispettivo punto vendita.

(3a) Gli uffici postali e i servizi pacchi postali possono continuare ad operare in deroga ai paragrafi da 1 a 3. Se l'ufficio postale o il servizio pacchi postali sono gestiti insieme ad un ente vietato ai sensi del paragrafo 1, questo non può essere gestito, ad eccezione dei servizi accessori necessari per la spedizione di lettere e pacchi, se il fatturato generato dalla gestione dell'ufficio postale o del servizio pacchi postali, compresi i servizi accessori, gioca un ruolo trascurabile rispetto a quello generato dalla vendita della gamma di prodotti dell'ente vietato; in nessun caso gli enti di cui ai punti 9 e 14 del paragrafo 1 possono essere gestiti oltre agli uffici postali o ai servizi pacchi postali.

(4) Prestatori di servizi, artigiani e officine possono svolgere le loro attività nella misura, in cui non sono menzionate al par. 1

(5) Quando un'attività o la gestione di un ente è consentita ai sensi dei paragrafi da 3 e 4, le attività e gli enti con circolazione di clienti devono adottare misure per garantire che l'accesso sia controllato e che le code siano evitate nell'ambito delle condizioni locali. In particolare, si deve garantire che venga mantenuta una distanza di 2 metri, se possibile e al-

meno 1,5 metri tra le persone, se non sono disponibili dispositivi di separazione adeguati. Sono esentate dai requisiti della distanza minima le attività per le quali non è possibile evitare una stretta vicinanza fisica, in particolare quelle relative alla fornitura di dispositivi e apparecchi terapeutici e infermieristici, alla fornitura di attività mediche, odontoiatriche, psicoterapeutiche, infermieristiche e altre attività di assistenza e cura ai sensi del Quinto e dell'Undicesimo Libro del Codice Sociale e alla fornitura di servizi assistenziali ai sensi del Nono Libro del Codice Sociale, compresa l'attuazione delle donazioni di sangue.

Art. 5

Strutture di prima accoglienza

- (1) Le persone, che vengono accolte in una struttura di prima accoglienza del Land ai sensi dell'Art. 3 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati non possono abbandonare l'area di alloggio ed assistenza loro assegnata per un periodo di 14 giorni a partire dall'inizio dell'accoglienza ai sensi dell'Art. 6 par. 1 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati. L'Ufficio Governativo competente può in qualsiasi momento assegnare agli interessati nuove aree di alloggio ed assistenza e ordinare deroghe all'obbligo di cui al comma 1.

- (2) Il Ministero dell'Interno è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale ad emanare - tramite disposizione di legge (ordinanza) - regolamentazioni di più ampia portata per la separazione di determinati gruppi di persone all'interno delle strutture di prima accoglienza del Land.

Art. 6

Misure per la protezione di persone particolarmente vulnerabili

- (1) Le strutture ai sensi dell'Art. 23 par. 3 comma 1 numeri 1 e 3 fino a 5 della Gazzetta Ufficiale Federale, le strutture semipubbliche per persone con esigenze di assistenza e supporto o con disabilità – comprese le cure assistenziali di breve durata – nonché le strutture semipubbliche per l'aiuto ai senzatetto non sono più accessibili per le visite. Per l'accesso a

1. ospedali specializzati in psichiatria ad eccezione degli ospedali specializzati in psichiatria geriatrica,
2. ospedali specialistici psicosomatici nonché
3. ospedali specializzati in psichiatria infantile ed adolescenziale

incluse di volta in volta le cliniche diurne associate, deciderà la direzione della rispettiva istituzione.

(2) Le strutture ospedaliere per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità, le strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto, i progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto ai senzatetto nonché le comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica, non sono più accessibili per le visite. Le strutture possono consentire l'accesso per le visite, se è possibile adottare misure precauzionali adeguate per la protezione da infezioni. Sono esentati dal divieto di ingresso gli istituti per disabili ai sensi del comma 1, se la costituzione fisica degli assistiti non evidenzia un aumento del rischio di contagio e infezioni. Gli istituti decidono se è possibile concedere una deroga ai sensi del comma 3 e – in tal caso – la segnalano nelle informazioni di cui al par. 9.

(3) L'accesso di persone esterne alle strutture di cui ai par. 1 e 2 per altri motivi, soprattutto per motivazioni di carattere professionale o familiare, è consentito solo in casi eccezionali e con il consenso della direzione della struttura. Se l'accesso è consentito, si dovranno prendere le dovute precauzioni per prevenire un'infezione.

(4) Alle persone citate all'Art. 7 è vietato l'accesso alle strutture di cui ai par. 1 e 2. Se tali persone desiderano entrare in una struttura per ricevere un trattamento o essere accolti è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva da parte della struttura. Si potranno fare eccezioni dal comma 2 soltanto nei casi di emergenza. Per quanto possibile, in questi casi si dovranno adottare anche misure di protezione dalle infezioni.

(5) Per il mantenimento dell'assistenza sanitaria e infermieristica, le persone che lavorano presso la struttura, alle quali sarebbe vietato l'ingresso ai sensi del par. 4, possono - dopo un esame approfondito - continuare la loro attività professionale nell'istituto, nel rispetto

delle misure di protezione. La decisione a continuare l'attività e le necessarie misure di protezione sono adottate dalla struttura.

(6) Le eccezioni ai par. 1, 2 e 4 possono essere consentite dalle strutture per persone strettamente imparentate in singoli casi, ad esempio nell'ambito dell'accompagnamento di un moribondo o di un bambino malato ed a determinate condizioni. Nei casi di cui al par. 4 è assolutamente necessario adottare misure di protezione adeguate.

(7) I servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nell'ambito dell'assistenza vengono temporaneamente interrotti, se vengono prestati come servizi di gruppo a causa dell'aumento del rischio di infezione, in particolare per i gruppi vulnerabili particolarmente colpiti. Per quanto concerne i servizi interrotti di cui al comma 1 si menzionano in particolare:

(1) i servizi ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 1 del XI libro del Codice Sociale (SGB XI) in combinato disposto con l'Art. 6 par. 1 dell'ordinanza sulle offerte di supporto come

a) i gruppi di supporto ed assistenza (per persone con disabilità prevalentemente cognitive, per es. persone bisognose di assistenza a causa di problematiche demenziali) e

b) servizi di sostegno nella vita di tutti i giorni (come spostamenti nel tempo libero per persone disabili e bisognose di assistenza).

(2) iniziative dell'ufficio delle cariche onorifiche ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 2 del Codice Sociale XI, in combinato disposto con l'Art. 7 dell'ordinanza sulle offerte di supporto, in quanto che sono concepite come eventi di gruppo e

(3) offerte di auto-aiuto ai sensi dell'Art. 45d del Codice Sociale XI in combinato disposto con l'Art. 8 dell'Ordinanza sulle offerte di supporto

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale ad adottare ulteriori disposizioni di legge per la protezione delle persone a rischio di infezione da SARS-Cov-2 e a modificare le disposizioni del presente paragrafo.

(9) Le informazioni sui divieti di accesso ai sensi dei par. 1 fino a 4 sono fornite dalle strutture in modo trasparente e chiaramente visibile prima dell'accesso, ad es. mediante un avviso ben visibile appeso sulle porte di accesso.

Limitazione dei trattamenti odontoiatrici

(1) Nella prestazione di cure odontoiatriche ai pazienti nelle aree specialistiche

1. chirurgia orale
2. cure odontostomatologiche e precisamente medicina dentale, orale e maxillo-facciale
3. ortodonzia

possono essere trattate solo malattie acute o stati dolorosi (emergenze). Trattamenti diversi da quelli di urgenza di cui al comma 1 sono rinviati dopo la scadenza della presente Ordinanza.

(2) In particolare, le cure odontoiatriche e ortodontiche praticate ai sensi del par.1 comma 1 ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 o a persone in quarantena devono in caso di emergenza essere prestate – in linea di principio – in ospedali collegati ad un centro odontoiatrico (Cliniche odontoiatriche universitarie, Cliniche con un reparto di chirurgia orale, dentale e maxillo-facciale o Cliniche odontoiatriche). Le prestazioni odontoiatriche di cui al par. 1 comma 1 possono essere fornite anche in studi odontoiatrici focalizzati sul coronavirus al posto delle strutture di cui al comma 1. Le sedi delle strutture di cui ai commi 1 e 2 saranno comunicate dall'Associazione dei dentisti dell'assicurazione sanitaria obbligatoria nel Baden-Württemberg e dall'Associazione della Camera Dentale Distrettuale del Baden-Württemberg; la comunicazione deve essere aggiornata.

Art. 7

Divieti di ingresso

(1) Nelle istituzioni di cui all'Art. 1 e Art. 2 par. 1 si applica, a meno che la loro attività non sia cessata del tutto, un divieto generale di ingresso alle persone, che hanno o hanno avuto contatti con una persona infetta, se non sono ancora trascorsi 14 giorni dal contatto con una persona infetta o che mostrano sintomi di infezione respiratoria o aumento della temperatura.

Art. 8

Ulteriori misure secondo la legge sulla protezione da infezioni

- (1) La presente ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti ad adottare misure più severe per la protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali è l'autorità suprema di polizia responsabile dell'adozione di misure ai sensi della legge sulla protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali esercita una supervisione specialistica sulle misure adottate dalle autorità di polizia locali competenti ai sensi dell'Art. 1 par. 6 dell'ordinanza del Ministero degli Affari Sociali sulle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione da infezioni.
- (2) Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati a disciplinare con disposizione di legge ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali e il servizio pubblico di polizia federale, nella misura, in cui questo si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni,
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure adottate in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 9

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par. 1a punto 24 della legge sulla protezione contro le infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. si intrattiene in luoghi pubblici in violazione dell'Art. 3 par. 1 comma 1,
2. partecipa ad un evento o ad un altro raduno di più di cinque persone alla volta in violazione dell'Art. 3 par. 2,

3. non osserva le disposizioni di legge per la protezione da infezioni in violazione dell'Art. 3 par. 6,

4. (abrogato),

5.(abrogato),

6. gestisce un ente in violazione dell'Art. 4, par. 1,

7. gestisce un'istituzione vietata ai sensi dell'Art. 4 par. 2 in combinato disposto con un'Ordinanza del Ministero degli Affari Sociali o non rispetta una condizione imposta per il funzionamento di un'istituzione,

8. vende parti della gamma di prodotti in violazione dell'Art. 4 par. 3 commi 2 o 3

9. gestisce un ente in violazione dell'Art. 4 par. 3a comma 2,

10. non agisce per garantire il mantenimento di una distanza minima di 1,5 metri tra le persone in violazione dell'Art. 4 par. 5,

11. entra in una delle strutture ivi menzionate in violazione dell'Art. 6 par. 1, 2 e 4,

12. offre servizi di assistenza e di supporto nella fase di preparazione e nel contesto dell'assistenza in violazione dell'articolo 6 par. 7 oppure

12a. pratica il trattamento odontoiatrico in violazione dell'Art. 6a par.1,

13. entra in una delle suddette strutture in violazione dell'Art. 7 o

14. abbandona l'area di alloggio e assistenza a lui assegnata in violazione dell'Art. 5 par. 1 comma 1 o trasgredisce le disposizioni di legge in vigore per la quarantena di determinati gruppi di persone all'interno del sito stabilito per la prima accoglienza del Land ai sensi dell'Art. 5 par. 2.

Entrata in vigore

- (1) La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.
Allo stesso tempo, l'Ordinanza del 16 marzo 2020 cessa di essere in vigore.

Art. 11

Scadenza

(1) La presente ordinanza scade il 15 giugno 2020. Salvo diversa indicazione come contemplato nella presente Ordinanza, le misure si applicano fino alla sua scadenza.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a modificare la data di scadenza.

Stoccarda, 17 marzo 2020

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl	Sitzmann
Dr. Eisenmann	Bauer
Untersteller	Dr. Hoffmeister-Kraut
Lucha	Hauk
Wolf	Hermann
Erler	